

**Legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 (BUR n. 19/1985)**

**ABOLIZIONE DELLA NAVIGAZIONE A MOTORE SUI LAGHI COMPRESI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO.**

**Art. 1**

1. Per la difesa dell'ambiente naturale e dei piccoli laghi in particolare, è fatto divieto a chiunque di condurre e stazionare natanti con motore di qualunque specie (elettrico e a combustione interna) e potenza nelle acque dei laghi compresi nel territorio della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago di Garda per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni. Analoga eccezione è prevista per il lago di Santa Croce (BL) e per i bacini lacustri artificiali appartenenti al sistema orografico del territorio bellunese per i quali, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento adottato dalla Provincia di Belluno, è concessa la navigazione con natanti a motore alimentati con batterie elettriche.  
(<sup>1</sup>)

**Art. 2**

Le disposizioni della presente legge non si applicano alla navigazione dei seguenti mezzi:

- a) motoscafi e altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai corpi di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del fuoco e degli altri servizi di pubblica utilità;
- b) natanti adibiti alla pesca e utilizzati da pescatori residenti nei Comuni rivieraschi e che esercitano l'attività di pescatore in modo professionale e/o a titolo principale;
- c) natanti adibiti a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante competizioni sportive organizzate sotto l'egida degli enti riconosciuti di promozione sportiva e della Federazione nazionale di sport nautici o da Comuni e consorzi di Comuni rivieraschi.
- d) natanti utilizzati per il trasporto delle merci connesso ad attività lavorative, purché espressamente autorizzato dall'ente locale interessato, per documentati motivi. (<sup>2</sup>)

**Art. 3**

Deroghe al divieto di cui all'art. 1 possono essere concesse di volta in volta per manifestazioni turistico-sportive dall'ente locale ove ha sede il bacino interessato dalle manifestazioni.

**Art. 4**

Per la violazione del divieto di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

In caso di recidiva si provvede alla confisca del natante a motore. L'acquisizione del mezzo confiscato attiene al Comune nel cui ambito territoriale l'infrazione è stata accertata.

La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge è esercitata, oltre che dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dai vigili urbani dei Comuni rivieraschi.

- 1 () Articolo così sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38, in precedenza sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 9 agosto 1999, n. 35.
- 2 () Lettera aggiunta da articolo unico legge regionale 10 luglio 1986, n. 30.